

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

La Divisione delle contribuzioni

statuendo sull'istanza di rinnovo dell'11 febbraio 2014 presentata dall'associazione

La Lega dei Musulmani in Ticino (L.M.T.)

con sede a Lugano, Quartiere Viganello e tendente ad ottenere l'esenzione dal pagamento delle IMPOSTE CANTONALI SULL'UTILE E SUL CAPITALE a norma dell'art. 65 lett. g) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT);

preso atto come l'associazione si prefigga quale scopo quello di:

“rendere servizi di carattere religioso, educativo e di altra natura a favore dei musulmani residenti o soggiornanti in Ticino con i seguenti obiettivi:

- a) *promuovere la pratica religiosa e culturale dei musulmani e la cooperazione tra i suoi membri e la società svizzera;*
- b) *approfondire la coscienza religiosa islamica e la disponibilità ad aiutare il prossimo;*
- c) *indire congressi, seminari, istituire circoli di cultura e documentazione, organizzare spettacoli, rappresentazioni e rassegne cinematografiche, per una maggiore reciproca conoscenza di usi e costumi;*
- d) *far conoscere la cultura islamica;*
- e) *promuovere legami con altre associazioni in Svizzera e in Ticino in particolare per aiutare i musulmani all'integrazione;*
- f) *abilitare i musulmani ad adempiere i doveri religiosi verso se stessi, le loro famiglie e le comunità nelle quali vivono;*
- g) *adoperarsi per la pace, il rispetto dei diritti umani e l'emarginazione sociale”;*

considerato che:

1. a norma dell'art. 65 lett. g) LT sono esenti dall'imposta le persone giuridiche che perseguono, sul piano cantonale o nazionale, fini di culto, per quanto concerne l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini;
2. nel caso concreto l'associazione svolge, senza perseguire fini di lucro, un'attività a scopo di culto volta a promuovere la pratica religiosa della comunità musulmana, garantendo i diversi servizi religiosi e spirituali ai fedeli della comunità così come l'insegnamento di base della fede islamica ai bambini musulmani e fornendo altresì la necessaria assistenza spirituale e familiare. L'associazione partecipa inoltre al dialogo interreligioso e si adopera per far conoscere i vari aspetti della cultura islamica;

ritenute pertanto adempiute le premesse motivanti l'esonero fiscale,


risolve:

1. L'istanza di rinnovo è accolta. Alla Lega dei Musulmani in Ticino, con sede a Lugano Quartiere Viganello, è concesso l'esonero dal pagamento delle imposte cantonali sull'utile e sul capitale a norma dell'art. 65 lett. g) LT.
2. L'associazione dovrà perseguire la sua attività senza scopi di lucro. L'ente è tenuto a elargire l'utile netto a favore dell'attività a scopo di culto.
3. Eventuali emolumenti corrisposti ai membri del Comitato Direttivo non dovranno eccedere le spese vive.
4. L'esenzione non dispensa l'ente beneficiario dall'inoltare regolarmente la dichiarazione d'imposta con tutti gli allegati allo scopo di permettere la verifica delle condizioni d'esenzione. Nel caso questa non fosse presentata, il competente Ufficio si riserva la facoltà di procedere con la tassazione d'ufficio.

5. La Divisione delle contribuzioni può chiedere in visione, qualora lo ritenga opportuno, il dettaglio dei rendiconti, i rapporti annuali e tutta la documentazione rilevante.
6. L'associazione è tenuta a comunicare ogni cambiamento apportato agli statuti e ai regolamenti, come pure l'eventuale scioglimento.
7. In caso di scioglimento l'associazione La Lega dei Musulmani in Ticino sarà tenuta a devolvere i propri attivi a favore di un'istituzione con scopi affini e a sua volta al beneficio dell'esenzione fiscale. In caso contrario verranno prelevate tutte le imposte normalmente dovute.
8. In considerazione del fatto che la portata dell'art. 65 lett. g) LT è identica a quella dell'art. 56 lett. h) LIFD, le considerazioni suesposte e la relativa conclusione valgono anche per l'imposta federale diretta.
9. Per la presente decisione viene corrisposta una tassa d'incasso di frs. 50.- da pagarsi entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In caso di mancato pagamento sarà attivata una procedura d'incasso forzato.
10. Avverso la presente decisione è data facoltà di reclamo all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
11. Comunicazione come di pratica e all'associazione La Lega dei Musulmani in Ticino, via Bottogno 12, 6962 Viganello – Lugano.

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI

Ufficio giuridico



Simona Genini



Mario Fagetti